



Autorità per l'energia elettrica e il gas

RELAZIONE TECNICA

**PRESUPPOSTI E FONDAMENTI
DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DELLE DISPOSIZIONI GENERALI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
IN TEMA DI QUALITÀ DEL GAS NATURALE**

(deliberazione 28 marzo 2007, n. 75/07)

28 marzo 2007

INDICE

1. Premessa	3
2. Il quadro normativo e giuridico.....	3
3. La regolazione della qualità del gas introdotta con la deliberazione n. 185/05.....	5
4. Principali contenuti del documento per la consultazione sulla qualità del trasporto.....	7
<i>La metodologia relativa alle AOP</i>	<i>7</i>
<i>La metodologia di misurazione e controllo del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale per i punti di misura in ingresso.....</i>	<i>7</i>
<i>I casi di disfunzioni dei sistema di misura del PCS e dei parametri di qualità del gas</i>	<i>8</i>
<i>L'indicatore di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale</i>	<i>9</i>
5. Le modifiche ed integrazioni alle disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale...9	9
<i>Le definizioni.....</i>	<i>9</i>
<i>La misura ed il controllo dei parametri di qualità del gas.....</i>	<i>10</i>
<i>La metodologia relativa alle AOP</i>	<i>11</i>
<i>L'intercettazione del gas fuori specifica</i>	<i>11</i>
<i>I casi di indisponibilità della misura del PCS e degli altri parametri di qualità del gas.....</i>	<i>11</i>

1. Premessa

La presente relazione tecnica descrive i fondamenti giuridici ed i principali contenuti del provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni generali in materia di qualità del gas naturale di cui alla deliberazione 6 settembre 2005, n. 185/05 (di seguito: deliberazione n. 185/05), approvate con la deliberazione 28 marzo 2007, n. 75/07 (di seguito: provvedimento).

Il potere calorifico superiore (di seguito: PCS) e gli ulteriori parametri di qualità del gas naturale sono rilevanti per il cliente finale:

- a) ai fini economici, in quanto il PCS rappresenta l’energia fornita;
- b) ai fini della sicurezza, in quanto il PCS, attraverso l’indice di Wobbe¹, indica quanto il gas è idoneo ad essere utilizzato nelle apparecchiature del cliente finale; ai fini della sicurezza per il cliente finale sono importanti anche gli altri parametri di qualità del gas, in quanto il loro mantenersi all’interno dei valori limite fissati dalla normativa assicura la compatibilità tecnica con l’uso del gas da parte del cliente finale e l’assenza di fenomeni di corrosione sugli impianti e sulle apparecchiature di utilizzazione del gas.

La deliberazione n. 185/05 è stata pubblicata al fine di perseguire alcuni obiettivi generali, tra cui l’individuazione e l’omogeneizzazione degli aspetti generali di regolazione della qualità del gas naturale, a cui devono attenersi le imprese che svolgono l’attività di trasporto, ed il rafforzamento della tutela degli utenti di tutta la filiera del gas, anche attraverso una maggiore accessibilità alle informazioni.

L’emanazione del provvedimento tiene conto delle osservazioni inviate dai soggetti interessati al documento per la consultazione 19 dicembre 2006, atto n. 35/06, “Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale” (di seguito: documento per la consultazione sulla qualità del trasporto). Con tale documento l’Autorità ha formulato proposte di modifica ed integrazione della regolazione per alcuni aspetti specifici della qualità del gas naturale, da adottare nel breve periodo, pur confermando la necessità che la misura del gas naturale sia trattata nella sua complessità attraverso la definizione di una disciplina di riferimento unitaria.

2. Il quadro normativo e giuridico

La legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95), nell’istituire l’Autorità le ha assegnato poteri e funzioni per lo sviluppo dei propri interventi in materia di qualità dei servizi, ivi inclusa la qualità del gas:

- 1) promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, a tutela degli interessi di utenti e dei consumatori e tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo (articolo 1, comma 1);
- 2) controllo dello svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili (articolo 2, comma 12, lettera g);
- 3) emanazione di direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (articolo 2, comma 12, lettera h);

¹ L’indice di Wobbe è dato dalla formula: $W = \frac{PCS}{\sqrt{d}}$, dove d è la densità relativa del gas rispetto alla densità dell’aria in condizioni standard.

- 4) irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri (articolo 2, comma 20, lettera c).

L'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività di trasporto del gas naturale, vi sono altri importanti riferimenti normativi e giuridici:

- 2) la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, che stabilisce norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile per uso domestico e similare, nella cui definizione rientra il gas naturale;
- 3) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che:
 - i. all'articolo 8, comma 1, definisce l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale come un'attività di interesse pubblico;
 - ii. all'articolo 8, comma 6, stabilisce che le imprese di trasporto e dispacciamento del gas naturale sono tenute a garantire l'adempimento di ogni obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio;
- 4) l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, che conferma l'interesse pubblico che caratterizza l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale;
- 5) il decreto del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico, 29 settembre 2005 (G.U. n. 246 del 21 ottobre 2005) (di seguito: decreto 29 settembre 2005), recante *“Indirizzi e criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti”*, che pone in capo alle imprese di trasporto regionale del gas naturale la garanzia dei livelli e degli standard qualitativi e di sicurezza del trasporto a tutela dei clienti direttamente allacciati alle reti e, in particolare, all'articolo 2, comma 3, lettera e), che *“la rete dispone di strumentazione per il monitoraggio della qualità del gas in transito e la definizione del potere calorifico superiore agli ingressi e alle uscite”*.

La deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00), relativa ai criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, ha tenuto conto del PCS negli articoli 4, comma 2, 16 e 17, comma 1, riconoscendo al PCS un ruolo fondamentale nella fatturazione ai clienti ed evidenziando come la misura del PCS effettuata dall'impresa di trasporto si ripercuota sui clienti finali.

La deliberazione 19 marzo 2002, n. 43/02, ha stabilito che per tutti i servizi del mercato del gas naturale l'esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al PCS effettivo, creando così equità di trattamento tra tutti i soggetti operanti nella filiera del gas, che impattano anche sui clienti finali forniti non da reti di distribuzione ma direttamente da gasdotti di trasporto.

Per quanto concerne l'accesso alle reti di trasporto, l'Autorità ha approvato con le deliberazioni 1 luglio 2003, n. 75/03 e 12 dicembre 2003, n. 144/03, i codici di rete delle imprese di trasporto Snam Rete Gas Spa ed Edison T&S Spa, ora Società Gasdotti Italia Spa, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 17 luglio 2002, n. 137/02.

L'Autorità ha poi emanato la deliberazione 29 luglio 2003, n. 138/03, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che le componenti variabili delle condizioni economiche di fornitura sono rapportate all'energia consumata, espressa in GJ, e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00.

Con la deliberazione 22 luglio 2004, n. 125/04, sono stati individuati tre parametri di qualità del gas da sottoporre a controllo in campo:

- a) il PCS;
- b) il grado di odorizzazione;
- c) la pressione di fornitura.

La validità del controllo in campo di tali parametri di qualità, ivi incluso il PCS del gas, è stata confermata dall'Autorità con le deliberazioni 27 luglio 2005, n. 157/05, e 26 luglio 2006, n. 164/06, che hanno rinnovato la campagna di controlli sulla qualità del gas fornito ai clienti finali attraverso le reti di distribuzione locali.

L'Autorità ha altresì regolato l'accesso alle reti di distribuzione con la deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04, e successive modifiche ed integrazioni, fino alla deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, con cui l'Autorità ha approvato il *Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas*, quale strumento contrattuale per la definizione dei rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione e gli utenti del servizio di vettoriamento.

L'Autorità, nell'emanare la deliberazione 29 luglio 2005, n. 166/05, recante i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, ha tenuto conto dei costi derivanti per le imprese di trasporto dall'attuazione del provvedimento recante disposizioni generali in materia di qualità del gas naturale.

Con il documento per la consultazione 6 giugno 2006, atto n. 14/06, intitolato "Regolazione del servizio di misura del trasporto e criteri per la definizione del corrispettivo di misura di cui alla deliberazione 29 luglio 2005 n. 166/05" (di seguito: documento per la consultazione sul servizio di misura) l'Autorità ha avviato la riforma della regolazione del servizio di misura presentando un primo intervento inerente il settore del trasporto del gas naturale. Il documento per la consultazione sul servizio di misura ha proposto di considerare inclusi nel perimetro del servizio di misura i sistemi di misura del PCS e dei parametri di qualità del gas naturale delle aree omogenee di prelievo (di seguito: AOP) della rete di trasporto, con tutte le implicazioni del caso in termini di ruoli e di regole contrattuali tra i soggetti coinvolti.

3. La regolazione della qualità del gas introdotta con la deliberazione n. 185/05

Per quanto riguarda la misura ed il controllo dei parametri di qualità del gas le disposizioni generali in materia di qualità del gas naturale stabiliscono che:

- a) la misura del PCS debba essere effettuata:
 - per ogni AOP e in corrispondenza di ogni punto di ingresso mediante l'installazione fissa di uno o più gascromatografi, propri o di terzi, per la misura in continuo del PCS, con obbligo di duplicazione degli strumenti di misura per i punti di importazione e per i punti di immissione da impianti di Gnl, a meno di specifiche disposizioni semplificate per alcuni casi particolari;
 - sulla base della composizione chimica del gas e nel rispetto della norma ISO 6976;
- b) la misura dei parametri di qualità del gas naturale diversi dal PCS e non misurabili mediante gascromatografi debba essere effettuata dall'impresa di trasporto attrezzando i punti di ingresso della rete con altri apparati e sistemi di misura, propri o di terzi, di installazione fissa, sempre a meno di specifiche disposizioni semplificate per alcuni casi particolari.

La responsabilità della misura e del controllo dei parametri di qualità del gas naturale è posta in capo all'impresa di trasporto, ma nel caso in cui gli apparati di misura non siano di proprietà della

stessa, è il proprietario di tali apparati a dover rispettare gli obblighi previsti, pena il divieto per l'impresa di trasporto di avvalersi delle rilevazioni.

Fondamentale per la garanzia della sicurezza del servizio di trasporto e per la tutela degli utenti è il divieto di immettere nella rete di trasporto sia gas naturale fuori specifica sia gas naturale che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti, in quantità che potrebbero recare danno agli utenti serviti. Va comunque evidenziato che l'obbligo di intercettazione del gas fuori specifica da parte dell'impresa di trasporto è circoscritto ai soli casi di rischio per la sicurezza nell'uso del gas da parte di clienti finali e fatta salva la possibilità per l'impresa di trasporto di accettare l'immissione di gas naturale per il quale la stessa impresa di trasporto abbia rilevato una oscillazione di uno o più parametri di qualità del gas naturale al di fuori delle specifiche previste, ove sia possibile assorbire tale variazione, ad esempio modificando opportunamente gli assetti delle reti in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica.

L'Autorità ha inoltre indicato nella metodologia di attribuzione del PCS ai volumi di gas naturale fornito ai clienti finali, basata sulle AOP, la più adatta alle caratteristiche delle reti di trasporto sia nazionali che regionali e all'evoluzione attesa per i prossimi anni del sistema di offerta di gas naturale al Paese. Pertanto, la deliberazione n. 185/05 ha individuato i contenuti principali della metodologia relativa alle AOP e previsto che essa venga utilizzata da tutte le imprese di trasporto che operano in Italia, previa integrazione del codice di rete e pubblicazione sul sito internet, entro i 90 giorni successivi all'approvazione della stessa da parte degli uffici.

Per quanto attiene la stima dei valori del PCS nei casi di indisponibilità della misura, la deliberazione n. 185/05 ha introdotto due modalità differenti a seconda che:

- a) sia possibile individuare un'AOP alternativa all'AOP per la quale si è verificata l'indisponibilità del dato, l'impresa di trasporto attribuisce al punto di misura la misura giornaliera del PCS del gas naturale rilevata nello stesso giorno gas in un'AOP alternativa; tuttavia, se non viene resa nuovamente disponibile la misura entro il settimo giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato, a partire dall'ottavo giorno gas l'impresa è tenuta ad effettuare il campionamento incrementale del gas naturale nel punto di misura e ad utilizzare per l'AOP interessata il valore del PCS determinato dal laboratorio;
- b) non sia possibile individuare un'AOP alternativa all'AOP per la quale non è disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, l'impresa di trasporto è tenuta ad effettuare il campionamento del gas naturale a partire dal quinto giorno gas qualora non abbia reso nuovamente disponibile tale misura entro il quarto giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato; per i giorni gas per i quali è risultata indisponibile la misura giornaliera del PCS, prima dell'avvio del campionamento, l'impresa di trasporto utilizza il PCS medio mensile del mese precedente in quel punto di misura.

L'Autorità ha comunque introdotto per l'impresa di trasporto l'obbligo di rendere nuovamente disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale entro il quindicesimo giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato.

Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della qualità del gas in ogni punto di misura di una AOP ed individuare così le AOP per le quali la disponibilità della misura oraria non risulti soddisfacente, l'Autorità ha definito dei livelli generali di disponibilità della misura oraria del PCS del gas naturale per ogni punto di misura e per ogni mese dell'anno, dando però tempo alle imprese di trasporto di adeguare gli apparati di misura ed i sistemi informativi per disporre e registrare tutte le rilevazioni. E' stata quindi prevista una fase di prima attuazione delle disposizioni generali dell'Autorità in tema di qualità del gas, coincidente con il periodo di regolazione relativo agli anni termici 2005-2009, nella quale implementare gradualmente il provvedimento, stabilendo tra l'altro che i livelli generali di disponibilità della misura del PCS siano riferiti all'indisponibilità della misura giornaliera anziché oraria del dato fino al 30 settembre 2009.

Da ultimo, l'Autorità ha rafforzato gli obblighi di informazione a carico dell'impresa di trasporto nei confronti dei propri utenti in tema di qualità del gas, fissando tra l'altro non solo che nel verbale mensile di misura inviato agli utenti del servizio di trasporto siano evidenziati i giorni gas per i quali la misura giornaliera del PCS del gas naturale è risultata indisponibile, precisando le modalità con le quali la misura è stata stimata, ma anche che l'impresa di trasporto predisponga appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alle attività regolate dal provvedimento stesso. Sono stati altresì introdotti specifici obblighi annuali di comunicazione all'Autorità, che potrà utilizzare le informazioni ed i dati ricevuti ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa, e rafforzati gli obblighi di informazione a carico delle imprese di Gnl, produzione e stoccaggio, prevedendo che le stesse siano tenute a dare comunicazione scritta tempestiva all'impresa di trasporto ed agli utenti coinvolti nei casi di errata immissione in un punto di ingresso della rete di trasporto di gas naturale fuori specifica o di gas naturale che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità significative e che potrebbero recare danno agli utenti del proprio servizio.

4. Principali contenuti del documento per la consultazione sulla qualità del trasporto

Il documento per la consultazione sulla qualità del trasporto ha fatto proposte in tema di regolazione vigente in materia di qualità del gas naturale sui seguenti aspetti:

- la metodologia relativa alle AOP;
- la metodologia di misurazione e controllo del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale per i punti di misura in ingresso;
- i casi di disfunzioni del sistema di misura del PCS e dei parametri di qualità e di mancanza di valori della misura stessa;
- l'indicatore di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale ed i livelli generali ad esso associati sia per gli anni termici 2006-2009 che successivi.

La metodologia relativa alle AOP

La procedura inerente le AOP è stata adottata dal trasportatore per tener conto del fatto che la rete dei gasdotti è configurata in modo tale da veicolare gas di diversa provenienza e le apparecchiature per la misurazione delle caratteristiche qualitative non sono presenti a tappeto sulla rete, ma in aree i cui confini inglobano punti di riconsegna che si possono dire serviti con lo stesso "tipo" di gas. L'utilizzo delle AOP, quindi, facilita la caratterizzazione del gas trasportato, permettendo la determinazione del contenuto energetico consegnato all'utente del servizio di trasporto associato ad una determinata AOP, in assenza di una determinazione puntuale del PCS per il dato punto di riconsegna; è pertanto evidente l'importanza assunta dalla metodologia relativa. L'Autorità ha ritenuto di proporre la modifica della deliberazione n. 185/05, al fine di giungere ad una formulazione unica della suddetta metodologia, valida per tutte le imprese di trasporto, evitando così la possibile creazione di differenze di trattamento per gli utenti delle diverse imprese di trasporto. La versione preliminare della metodologia è stata presentata in Appendice al documento per la consultazione sulla qualità del trasporto ed è stata redatta a partire dalle versioni proposte dalle imprese di trasporto Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia.

La metodologia di misurazione e controllo del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale per i punti di misura in ingresso

In riferimento ai punti di ingresso della rete di trasporto l'Autorità ha proposto di:

- effettuare la misura in continuo attraverso gascromatografi per i parametri di qualità definiti alle lettere da a) a d), comma 1, dell'articolo 3 della deliberazione n. 185/05, ossia per PCS, densità relativa, indice di Wobbe e anidride carbonica; per quanto concerne invece il contenuto di ossigeno, data la scarsa probabilità di una sua presenza nei giacimenti di gas, almeno il campionamento istantaneo con frequenza trimestrale;
- effettuare la misura in continuo tramite altri apparati e sistemi di misura per i rimanenti parametri di qualità non misurabili con il gascromatografo, riconfermando quanto già prescritto dalla deliberazione n. 185/05;
- sostituire il campionamento mensile incrementale con uno istantaneo a frequenza bimestrale per i punti di ingresso che ricadono nella casistica particolare di essere diversi da un punto di importazione e caratterizzati da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 standard metri cubi, eliminando così la lettera a), comma 5, articolo 7 della deliberazione n. 185/05; inoltre, è stata proposta la frequenza con la quale effettuare le determinazioni istantanee dei punti di rugiada e, nell'ottica di operare un corretto monitoraggio delle rilevazioni, è stato prospettato l'obbligo di intensificare le misure qualora si riscontri il superamento dei valori limite di specifica per almeno due bimestri, anche non consecutivi, nell'arco dei dodici mesi precedenti.

Quest'ultimo punto si collega ad altre proposte contenute nel documento per la consultazione sulla qualità del trasporto relativamente al caso in cui l'impresa di trasporto consideri come punto di misura di una AOP un punto di ingresso della rete di trasporto. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione di "*punto di misura di una AOP*" ed eliminare il comma 5 dell'articolo 5 della deliberazione n. 185/05, stabilendo che, nel caso in cui l'impresa di trasporto adotti per una AOP le misure rilevate da apparecchiature su punti di ingresso, allora è tenuta al rispetto degli obblighi fissati in materia per i punti di ingresso e non a quelli previsti per l'AOP. Questa indicazione è stata inserita, assieme a quanto delineato in precedenza, con lo scopo di facilitare il migliore adempimento di quanto dettato dal decreto 29 settembre 2005, di cui al punto 5 del precedente capitolo 2.

Sempre in tema di misurazione del PCS del gas naturale per le AOP, l'Autorità ha proposto di eliminare la responsabilità della redazione delle linee guida relative alla taratura e alla manutenzione dei gascromatografi che la deliberazione n. 185/05 assegna al Comitato Italiano Gas, sostituendola con l'obbligo per l'impresa di trasporto di seguire quanto previsto dai manuali tecnici approntati dai costruttori delle apparecchiature per i casi di incompletezza della legislatura e delle norme tecniche di riferimento in materia.

I casi di disfunzioni del sistema di misura del PCS e dei parametri di qualità del gas

Per i casi di disfunzioni del sistema di misura del PCS del gas naturale che provochino la mancanza di valori della misura del PCS, l'Autorità ha proposto di semplificare l'attuale regolazione, eliminando la distinzione esistente tra i due casi di esistenza o meno di un'AOP alternativa di quella per la quale si è manifestata l'indisponibilità. La proposta prevedeva l'obbligo di campionare con frequenza giornaliera, perché tale è il dato di PCS necessario, ma a partire dall'ottavo giorno gas di indisponibilità del dato per entrambi i casi. Per i giorni in cui non fosse disponibile la misura e non fosse ancora iniziato il campionamento, l'Autorità ha proposto che:

- nel caso di esistenza di un'AOP alternativa, l'impresa di trasporto attribuisca all'AOP per la quale si è verificata l'indisponibilità, per i giorni gas fino al settimo successivo a quello di non rilevazione, la misura giornaliera del PCS del gas naturale rilevata nel punto di misura dell'AOP alternativa;

- nel caso di non esistenza di un'AOP alternativa, l'impresa di trasporto attribuisca all'AOP per la quale si è verificata l'indisponibilità, per i giorni gas fino al settimo successivo a quello di non rilevazione, il PCS medio mensile del mese precedente in quel punto di misura.

L'indicatore di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale

In linea con quanto espresso al precedente paragrafo, l'Autorità ha ritenuto opportuno proporre un unico indicatore di disponibilità mensile delle misure orarie e giornaliere del PCS del gas naturale, eliminando la "Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale senza considerare un'AOP alternativa" e confermando gli obblighi relativi al monitoraggio delle misure da apparecchiatura, aggiungendo peraltro l'obbligo di registrazione per ogni punto di misura dello stato di consistenza degli apparati di misura al 30 settembre di ogni anno.

L'indicatore "Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa" mira ad evidenziare il fatto che, qualora sia possibile individuare un'AOP alternativa a quella per la quale i dati risultano indisponibili, l'impresa di trasporto considera anche tali valori per il calcolo del livello generale di disponibilità delle misure. Inoltre, la formula è stata rivisitata, pur mantenendo la struttura iniziale, sommando al numeratore ed al denominatore il numero delle misure non disponibili per cause di forza maggiore e cause esterne, al fine di pesare le sole cause dovute all'esercente.

Sono stati altresì confermati i valori stabiliti dalla deliberazione n. 185/05 previsti per il caso di considerazione di un'AOP alternativa quali livelli generali di disponibilità delle misure del PCS del gas naturale sia per gli anni termici 2006-2009 che successivi.

Per quanto riguarda infine l'eventuale utilizzo di carri bombolai per alimentare in continuo reti di distribuzione, ossia non limitatamente ai casi di interruzione della fornitura per manutenzione o emergenza, l'Autorità ha proposto nel documento per la consultazione sulla qualità del trasporto un obbligo di certificazione dei parametri di qualità da parte delle imprese di trasporto e di produzione.

5. Le modifiche ed integrazioni alle disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale

Vengono di seguito richiamate le principali modifiche ed integrazioni introdotte con il provvedimento a seguito del processo di consultazione.

Le definizioni

Il provvedimento ha introdotto la nuova definizione di "stato di consistenza", vista l'importanza dei dati relativi agli apparati di misura, per i quali la deliberazione n. 185/05 già prevedeva l'obbligo di registrazione posto in capo alle imprese di trasporto e l'obbligo di comunicazione per il proprietario degli apparati di misura, quando diverso dall'impresa di trasporto. In particolare, la nuova definizione stabilisce che per ogni apparato deve essere registrato almeno:

- l'anno di fabbricazione;
- l'anno di installazione;
- la marca;
- i parametri di qualità del gas che l'apparato di misura è in grado di misurare.

La misura ed il controllo dei parametri di qualità del gas

L'Autorità ha considerato efficace mantenere distinti i due concetti di punto di misura di una AOP e punto di ingresso della rete di trasporto. Alla luce della probabile casistica dei tipi di AOP che si possono generare, ha ritenuto opportuno ampliare l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 5, della deliberazione n. 185/05, prevedendo anche che l'impresa di trasporto non sia tenuta a dotare una AOP di un punto di misura con l'installazione fissa di uno o più gascromatografi per la misura in continuo del PCS del gas naturale nel caso in cui l'AOP individuata sia alimentata da un unico punto, diverso dal caso già normato e da un punto di importazione, con portate giornaliere di gas inferiori a 100.000 standard metri cubi. Viene quindi lasciata all'esperienza dell'impresa di trasporto definire la modalità e le tempistiche di monitoraggio del valore del PCS per questi casi specifici, che generalmente interessano un numero estremamente limitato di punti di riconsegna, come testimoniato dai volumi giornalieri interessati.

Per quanto riguarda i punti di ingresso, visti i pareri dei soggetti che hanno preso parte alla consultazione, il provvedimento stabilisce che la misura del PCS e degli altri parametri di qualità debba:

- a) essere effettuata in continuo attraverso gascromatografi per i parametri di qualità definiti alle lettere da a) a d), comma 1, dell'articolo 3 della deliberazione n. 185/05, ossia per PCS, densità relativa, indice di Wobbe e anidride carbonica; per quanto concerne invece il contenuto di ossigeno, si conferma almeno il campionamento istantaneo con frequenza trimestrale;
- b) essere effettuata in continuo tramite altri apparati e sistemi di misura per i rimanenti parametri di qualità non misurabili con il gascromatografo, tranne che per il punto di rugiada idrocarburi e per i composti solforati; per questi ultimi l'Autorità ha ritenuto opportuno accogliere le sollecitazioni provenienti dalla maggiore impresa di trasporto che evidenzia come per i suddetti parametri la storia delle rilevazioni mostri un andamento sempre al di sotto dei valori limite o, in molti casi, prossimo allo zero; si è ritenuto quindi di lasciare all'impresa di trasporto l'impegno a definire modalità e frequenze di misura alla luce dell'esperienza acquisita sul campo e, ovviamente, nel rispetto della legislazione vigente in materia;
- c) per quanto riguarda le disposizioni semplificate nel caso di rete di trasporto con un unico punto di alimentazione da una rete di gasdotti, nazionale o regionale, gestita da un'altra impresa di trasporto, e punti di ingresso caratterizzati da bassi volumi giornalieri di immissione (inferiori a 100.000 standard metri cubi):
 - essere effettuata trimestralmente mediante un sistema di campionamento manuale istantaneo o in alternativa incrementale, nel rispetto della norma UNI EN ISO 10715 e con l'invio del campione prelevato per il suo esame ad un laboratorio accreditato SINAL o SIT;
 - essere effettuata tramite determinazioni istantanee con frequenza mensile per i punti di rugiada;
 - essere effettuata con frequenza mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento, per quei parametri di qualità per i quali si sia riscontrato, anche solo una volta, il superamento dei limiti di specifica; con la possibilità di ritornare alla frequenza trimestrale nel caso in cui i suddetti parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive.

L'Autorità ha tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte delle imprese di trasporto e, pur stimando economicamente meno vantaggioso l'uso del campionatore automatico, in considerazione delle specificità di ciascuna impresa di trasporto, ha lasciato a quest'ultima la valutazione sul metodo da utilizzare in questi casi, mentre ha meglio definito il criterio di intensificazione delle

determinazioni, condividendo la preoccupazione espressa da un soggetto che ha preso parte alla consultazione circa la necessità di una regola chiara in merito.

La metodologia relativa alle AOP

Dalla consultazione non sono emersi pareri in disaccordo con le proposte dell'Autorità su questo specifico tema. E' stata proposta un'unica modifica alla versione allegata al documento per la consultazione sulla qualità del trasporto che richiedeva la possibilità di calcolare il volume mensile associato ad un dato punto di immissione. L'Autorità ha ritenuto di non accogliere la proposta onde evitare di inserire degli elementi di incertezza sulla validità della misura nel punto.

Il provvedimento stabilisce anche che la metodologia delle AOP venga pubblicata dall'impresa di trasporto sul proprio sito internet, in modo da assicurare la massima trasparenza nei confronti degli utenti del servizio di trasporto, e che sia applicata a partire dall'1 ottobre 2007.

L'intercettazione del gas fuori specifica

Con riferimento alla proposta, contenuta nel documento per la consultazione sulla qualità del trasporto, di prevedere per le imprese di trasporto e le imprese di produzione, che forniscono gas naturale a reti di distribuzione mediante carro bombolaio, l'obbligo di redazione di un certificato riportante l'attestazione della qualità del gas, un'impresa di trasporto ha condiviso la posizione dell'Autorità chiedendo di aggiungere la dicitura "in continuo", mentre l'altra ha invece suggerito di eliminare il suddetto obbligo in capo alle imprese di trasporto, affermando che la determinazione dei parametri di qualità in questo caso specifico non è molto diversa da quanto avviene per i punti di riconsegna.

L'Autorità, tenuto conto delle osservazioni formulate e della necessità di assicurare anche nei casi di fornitura mediante carro bombolaio una adeguata tutela dei consumatori, ha previsto di estendere il divieto di immettere gas naturale fuori specifica o gas naturale che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli utenti del servizio, anche al caso di reti di distribuzione alimentate mediante carro bombolaio.

I casi di indisponibilità della misura del PCS e degli altri parametri di qualità del gas

Su questo punto le imprese di trasporto hanno condiviso la proposta di mantenere un unico indicatore del livello di disponibilità dei dati. Alla luce dell'importanza della disponibilità del dato di misura dei parametri di qualità del gas naturale per una corretta applicazione dei valori del PCS fornito ai clienti finali e per la gestione dei casi di fuori specifica, l'Autorità ritiene indispensabile esplicitare che il campionamento del gas naturale deve essere fatto con frequenza giornaliera, ma a partire dal decimo giorno gas di indisponibilità, accogliendo le sollecitazioni emerse dalla consultazione. Nonostante la messa a punto della metodologia relativa alle AOP, non ha ritenuto invece di poter accettare che, qualora sia possibile individuare un'AOP alternativa a quella per la quale si è manifestata l'indisponibilità, questa possa considerarsi per tutto il tempo sostitutiva dell'altra; viene, infatti, confermato che questo dato è utilizzabile fino al nono giorno gas di indisponibilità, mentre per le AOP per le quali non è individuata un'AOP alternativa deve essere impiegato il PCS medio mensile del mese precedente.

Infine, accogliendo in parte la richiesta dell'impresa maggiore di trasporto di rivedere i livelli prospettati in consultazione e derivati dalla deliberazione n. 185/05, in quanto non tenevano in adeguata considerazione i tempi di indisponibilità della misura per interventi di manutenzione, l'Autorità ha ridotto di due punti percentuali il valore proposto a regime dalla deliberazione n. 185/05. Ha altresì ritoccato i valori previsti per gli anni termici 2006 – 2009, in considerazione della scadenza inerente il primo anno termico di pertinenza, alquanto ravvicinata, e degli obblighi stabiliti

dalle disposizioni transitorie della deliberazione n. 185/05 e confermati con il provvedimento di modifica ed integrazione.